

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Brescia Calcio SpA), FRANCESCO BEGA (calciatore tesserato della Soc. Brescia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' BRESCIA CALCIO SpA (nota n. 3158/586pf09-10/SP/blp del 3.12.2009).**

In data 3.12.2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento di Luigi Corioni e Francesco Bega per violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, dichiarazioni dirette a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, e la Società Brescia Calcio SpA della violazione di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Corioni, il Sig. Francesco Bega e la Società Brescia Calcio SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Corioni ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 10.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 7.000,00; pena base per il Bega ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 6.666,66 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 4.500,00; pena base per la Società Brescia ammenda di € 20.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 13.333,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 9.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) a Luigi Corioni, dell'ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a Francesco Bega e dell'ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) alla Società Brescia Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

**(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI CALIFANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASC Notaresco) E DELLA SOCIETA' SAMBENEDETTESSE CALCIO Srl (nota n. 2674/1297pf08-09/AM/ma del 16.11.2009).**

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Gianni Califano, tesserato per la Sambenedettese Calcio Srl e la Sambenedettese Calcio Srl (di seguito anche detta, per brevità, "Sambenedettese" ovvero la "società"), per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 74, comma 4, delle NOIF;
- la seconda per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento ascritto al proprio tesserato.

La Procura ha proceduto al deferimento sulla base della seguente ricostruzione dei fatti. Intorno al trentesimo del secondo tempo di svolgimento della gara Lecco-Sambenedettese del 7 giugno 2009, valida per i play-out del campionato di 1<sup>a</sup> Divisione, il calciatore Califano, che era indicato in lista tra i calciatori di riserva, lasciava la panchina di propria iniziativa, senza che gli fosse stato irrogato alcun provvedimento disciplinare, recandosi verso il tunnel che portava all'imbocco della zona degli spogliatoi. Arrivato all'imbocco del tunnel si fermava, stazionando in prossimità dell'accesso, trovandosi collocato sotto la gradinata occupata dai tifosi della squadra avversaria. A fronte delle richieste avanzate nei confronti del Califano dagli addetti della Lega e da alcuni agenti della Polizia di Stato, finalizzate a che lo stesso lasciasse quella posizione ed entrasse negli spogliatoi, il calciatore replicava con una reazione spropositata, urlando "*vi denuncio a tutti non mi interessa chi siete, lasciatemi stare*", ed andando a colpire, involontariamente, l'ispettore di Lega Pro Sig. Vinicio Martini che, a causa dello scontro, cadeva in terra.

Sulla base di questa ricostruzione in fatto, la Procura ha contestato i seguenti addebiti:

- quanto al Califano, l'aver violato l'art. 74, comma 4, delle NOIF, per aver stazionato, durante lo svolgimento della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi e sotto la gradinata occupata dai sostenitori della squadra avversaria, invece che sedere sulla panchina assegnata alla propria squadra;
- quanto alla Società, per responsabilità oggettiva per comportamento ascrivibile ad un proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, il deferito Gianni Califano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianni Califano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS ("pena base per il Paoletti n. 2 giornate di squalifica diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per 1 giornata");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione di n. 1 giornata di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto."

Successivamente, la Procura Federale ha chiesto la condanna della Soc. Sambenedettese alla sanzione dell'ammenda di € 1.000.00.

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente, si prende atto dell'intervenuto patteggiamento tra il Califano e la Procura Federale prima dell'apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del calciatore, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti.

La Società quindi deve essere chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Califano, in quanto proprio tesserato all'epoca dei fatti.

In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere alla Sambenedettese la sanzione dell'ammenda di € 700,00 (settecento/00).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto nei confronti della Sambenedettese Calcio Srl e per l'effetto infligge alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 700,00 (settecento/00)

**(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PAOLETTI (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Centobuchi Calcio Srl), CLAUDIO CICCHI (Direttore Sportivo pro-tempore della Soc. ASD Centobuchi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ASD CENTOBUCHI CALCIO Srl (nota n. 2777/957pf08-09/AM/ma del 18.11.2009).**

Con provvedimento del 18.11.2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione i Signori Enrico Paoletti, presidente pro tempore della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, il Signor Claudio Cicchi, direttore sportivo pro tempore della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, entrambi per aver impedito ad alcuni calciatori della ASD Centobuchi Calcio Srl, anche con il ricorso ad atti violenti, di svolgere gli allenamenti con la squadra di appartenenza. Conseguentemente, veniva richiesto altresì il deferimento della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, CGS per responsabilità diretta e oggettiva di tale società.

Il Signor Enrico Paoletti e la ASD Centobuchi Calcio Srl facevano pervenire una memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Enrico Paoletti e la Società ASD Centobuchi Calcio Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Enrico Paoletti e la Società ASD Centobuchi Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Paoletti inibizione di mesi 6 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'inibizione di mesi 4; pena base per la Società Centobuchi ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.500,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a Enrico Paoletti e dell'ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società ASD Centobuchi Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

In seguito, il Procuratore Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito Claudio Cicchi e ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei, nonché l'ammenda di euro 2.000,00.

Per il Signor Claudio Cicchi nessuno è comparso.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

I calciatori De Prezzo, Ingribelli, Pagano, Fondi, Delfino, Pierantozzi e Amoroso venivano messi “fuori squadra” per scelta della ASD Centobuchi Calcio Srl, con l'apparente giustificazione che erano troppo onerosi a livello economico. A seguito di tale decisione, i summenzionati calciatori decidevano di continuare ad allenarsi, presentandosi regolarmente al campo di allenamento, e, in data 28.3.2009, venivano invitati da alcuni addetti della società a non allenarsi, uscendo dal campo. Gi addetti, che agivano sulla base delle direttive impartite dal Signor Enrico Paoletti, al fine di perseguire lo scopo prefisso, arrivavano a percuotere alcuni giocatori e in particolare i signori Nunzio Pagano e Simone Ingribelli, i quali dovevano fare ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ascoli Piceno.

Quanto è avvenuto risulta comprovato dalle dichiarazioni rilasciate dai calciatori sentiti dal collaboratore della Procura Federale in epoca successiva ai fatti e dalle dichiarazioni dei deferiti che in parte confermavano le circostanze denunciate dai calciatori messi fuori rosa. Le violenze subite da alcuni giocatori sono comprovate anche dai certificati medici prodotti dalla Procura Federale.

Ne deriva che sussistono elementi sufficienti, oltre ogni ragionevole dubbio, a evidenziare che il comportamento posto in essere dal Signor Claudio Cicchi risulta contrario all'art. 1, comma 1, CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Claudio Cicchi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore al tempo tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO MUZZU (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), MARIANO MASSIMO MUZZU (all'epoca dei fatti Vice-Presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) E DELLA SOCIETA' TEMPIO CALCIO A 5 (già ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) (nota n. 2455/553pf08-09/AM/ma del 9.11.2009).**

Con provvedimento del 9.11.2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il signor Edson DO SANTOS PIRESI, calciatore al tempo tesserato per la società ASD Tempio calcio a 5, il Sig. Antonio MUZZU, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, il Sig. Mariano Massimo MUZZU, all'epoca dei fatti Vice-Presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, e la società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 10, comma 6, e 1, comma 1, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver consentito la produzione, da parte di tale Aurelio Rizzo, sedicente procuratore italo-brasiliano non meglio identificato, della documentazione attestante falsamente la propria cittadinanza italiana e la propria residenza nel Comune di Sassari, al fine di ottenere il tesseramento nelle fila della società ASD Tempio calcio a 5 Alguer, ora Tempio Calcio a 5;
- il secondo e il terzo della violazione di cui agli artt. 10, comma 6, e 1, comma 1, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e per aver tesserato il calciatore Do Santos Piresi di nazionalità brasiliana nelle fila della società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, ora Tempio Calcio a 5, consentendo comunque l'attestazione e la produzione di documenti di cittadinanza e di residenza falsi senza operare le necessarie verifiche sull'effettivo status e sulla effettiva residenza, come meglio descritto nella parte motiva;
- la società Tempio Calcio a 5 già ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e vice Presidente.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Antonio MUZZU, Mariano Massimo MUZZU e società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, Antonio MUZZU, Mariano Massimo MUZZU e società Tempio Calcio a 5, già ASD TEMPIO calcio a 5 ALGUER, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per Antonio MUZZU inibizione di anni 2 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'inibizione di mesi 16 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'inibizione di mesi 10; pena base per Mariano Massimo MUZZU inibizione di anni 2 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'inibizione di mesi 16 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'inibizione di mesi 10; pena base per la società Tempio Calcio a 5, già ASD Tempio Calcio a 5 ALGUER, penalizzazione di n. 5 punti diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a n. 3 punti di penalizzazione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 10 (dieci) a Antonio MUZZU e a Mariano Massimo MUZZU e alla Società Tempio Calcio a 5 di quella della penalizzazione di n. 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

In seguito, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito Edson DO SANTOS PIRESI e l'applicazione della sanzione della squalifica per anni 2 (due).

La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato che con precedente decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 96/CDN del 4/6/2009 questa Commissione ha già sanzionato i deferiti in relazione all'irregolare partecipazione del calciatore sig. Do Santos Piresi alla gara Tempio Alguer-Aurelianordovest disputatasi in data 25 ottobre 2009, giacché il suo tesseramento per la società oggi deferita è stato effettuato soltanto successivamente e cioè in data 31 ottobre 2008.

Sulla base degli ulteriori accertamenti eseguiti da parte della Procura Federale è emerso però che tale tesseramento era stato posto in essere sulla base di documentazione completamente falsa, circostanza pacificamente ammessa dal sodalizio incolpato che peraltro addossa la responsabilità dell'accaduto a tal sig. Aurelio Rizzo il quale avrebbe agito nella veste di procuratore del predetto calciatore.

Da rilevare che, sulla base di quanto emerso la competente, Commissione federale ha provveduto alla revoca del tesseramento del calciatore sig. Do Santos Piresi, il quale quindi ha partecipato a numerose gare senza averne i requisiti.

Ne deriva che la responsabilità del calciatore in relazione alla commissione dell'illecito disciplinare contestato è palese.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al calciatore Do Santos Piresi Edson la squalifica di anni 2 (due), sanzione da scontarsi al termine di quella precedentemente irrogata.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Publicato in Roma il 18 dicembre 2009**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete